



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2010, proposto da Impresa Pizzarotti & C. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola 166/5;

***contro***

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Emanuele, 52;

***nei confronti di***

Studio Valle Progettazioni, non costituito;

***per l'annullamento***

del diniego di accesso manifestato in data 3.12.2009 dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;

e per l'accertamento del diritto di accesso, nella forma della visione ed estrazione di copia, all'intera documentazione richiesta dall'impresa ricorrente con le istanze del 5.11.2009 e del 14.12.2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Anna Chiara Vimborgati (per delega di Luigi Volpe);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente ha impugnato il bando con cui la Regione Puglia ha indetto la procedura aperta per i lavori di realizzazione della nuova sede del Consiglio regionale in Bari, pubblicato sul B.U.R.P. n. 28 del 19 febbraio 2009 e sulla G.U.R.I. n. 26 del 2 marzo 2009. Il ricorso è stato respinto con sentenza di questa Sezione n. 1971 del 23.7.2009, appellata dall'Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato.

Successivamente, la Regione Puglia ha revocato in autotutela il bando di gara, con determinazione dirigenziale n. 728 del 17.9.2009.

Con istanza del 5.11.2009, la ricorrente ha chiesto di accedere agli atti dell'istruttoria che ha condotto alla decisione di revocare il bando, a ciò manifestando il proprio interesse sia in relazione al giudizio di appello tuttora pendente, sia quale soggetto interessato a concorrere all'appalto.

In data 3.12.2009, la Regione ha consentito l'accesso soltanto alle delibere di Giunta n. 1645/09 e n. 1836/09 ed alla determinazione n. 728/09, negandolo con riguardo agli altri atti espressamente richiesti. Alla nuova istanza del 14.12.2009 non è seguita alcuna risposta.

Avverso il parziale diniego di accesso, la ricorrente deduce violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere.

Si è costituita l'Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto della domanda.

Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. La ricorrente ha dimostrato con argomenti convincenti la propria legittimazione a richiedere l'accesso a tutti gli atti del procedimento di autotutela, che si è concluso con la revoca del bando di gara. Essa è infatti titolare di un interesse attuale e concreto alla visione di tali atti, sia perché avrebbe titolo a partecipare all'eventuale nuova procedura selettiva che la Regione potrebbe indire per lo stesso appalto, sia perché è ancora pendente l'appello avverso la sentenza di primo grado che ha respinto l'impugnativa del bando poi revocato.

Se sul piano soggettivo non possono opporsi limiti alla pretesa della ricorrente, vi è tuttavia che taluni degli atti richiesti sono oggettivamente sottratti all'accesso.

In particolare, il ricorso non può essere accolto quanto ai pareri ed alle consulenze tecniche che la Regione ha acquisito, in relazione all'originario progetto esecutivo posto in gara ed alla necessità di adeguarlo alle prescrizioni del decreto ministeriale 14.1.2008 in materia di sismica. Proprio su tali questioni verteva infatti il ricorso proposto dall'Impresa Pizzarotti & C. s.p.a. (respinto, come detto, con sentenza n. 1971/2009).

Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che sono sottratti all'accesso i pareri legali resi da professionisti esterni allo scopo di definire la strategia difensiva dell'Amministrazione, rispetto ad un contenzioso già in essere ovvero imminente, mentre deve essere consentita, a chi vi abbia interesse, la conoscenza dei pareri legali utilizzati dall'Amministrazione nell'ambito della normale istruttoria procedimentale (cfr. per tutte Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003 n. 6200).

Può senz'altro convenirsi con la tesi della difesa regionale, nel senso che la riferita interpretazione deve essere estesa alle ipotesi in cui l'interessato reclami la visione di pareri e perizie di carattere tecnico, redatte non da avvocati ma da professionisti tecnici (ingegneri, architetti, etc.), essendo identica la *ratio*, quando l'attività di consulenza sia comunque strumentale alla predisposizione della difesa in giudizio, come nella fattispecie.

Donde la non ostensibilità delle relazioni tecniche richieste dalla società ricorrente. Il ricorso è viceversa fondato riguardo ai restanti atti, per i quali la Regione non ha neppure esplicitato le ragioni del diniego, e cioè:

- per la nota prot. n. 46136 del 23.9.2009, con cui il responsabile del procedimento ha trasmesso allo Studio Valle Progettazioni la delibera n. 1645/2009 e la determina n. 728/2009;
- per la nota prot. 09.0999-u del 25.9.2009, con cui lo Studio Valle Progettazioni ha comunicato la propria disponibilità ad adeguare il progetto esecutivo al decreto ministeriale 14.1.2008 ed alle indicazioni del responsabile del procedimento.

3. In conclusione, va dichiarato l'obbligo della Regione Puglia di consentire alla società ricorrente l'accesso agli atti sopra indicati e ad ogni altro eventuale atto del

procedimento, con esclusione delle perizie e delle relazioni tecniche acquisite in merito alla conformità del progetto esecutivo con il decreto ministeriale 14.1.2008 e la normativa sulla sismica.

Vista la parziale soccombenza, le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, accoglie in parte il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Savio Picone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO